

OLTREMANI ALESSANDRIA

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

1. È costituita fra le persone presenti, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, di seguito "CTS"), una associazione non riconosciuta denominata **"Oltremani Alessandria"**, di seguito "Associazione" o "APS".
2. L'Associazione è una Associazione di Promozione Sociale (APS), iscritta nella sezione APS del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L'utilizzo della denominazione "Associazione di Promozione Sociale" e dell'acronimo "APS" è condizionato al mantenimento di tale iscrizione. L'acronimo ETS sarà aggiunto solo in seguito all'avvenuta iscrizione al RUNTS.
3. L'Associazione ha **sede legale nel Comune di Alessandria, in via Volturno 33**. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria. La durata dell'Associazione è illimitata.
4. Oltremani Alessandria opera in modo autonomo, apartitico, laico e pluralista. Si configura come:
 - a. rete territoriale di persone, pratiche e luoghi di cittadinanza attiva che promuove cultura, solidarietà, partecipazione e giustizia sociale;
 - b. articolazione territoriale della costituenda rete nazionale **"Oltremani Italia APS"**, alla quale aderirà formalmente ai sensi dell'art. 41 del CTS.
5. L'Associazione aderirà alla rete nazionale promossa dalla costituenda APS di secondo livello denominata Oltremani Italia APS, e riconoscerà in essa il proprio riferimento federativo e strategico, ne condividerà visione, finalità e principi, accettando Patto di adesione, Codice etico, Regolamenti e deliberazioni degli organi democraticamente eletti.
6. La violazione grave e reiterata degli obblighi derivanti dall'adesione alla rete, accertata e formalmente comunicata dagli organi competenti dell'APS di secondo livello, può comportare la revoca dell'adesione alla rete stessa, con conseguente obbligo per l'Associazione di cessare l'utilizzo del nome e del logo della rete e la decadenza da ogni diritto connesso all'appartenenza.
7. L'Associazione parteciperà alla vita democratica della rete nazionale, contribuendo alla definizione delle linee comuni, alla condivisione di strumenti e alla promozione di progettualità e campagne condivise.

8. L'Associazione promuove l'autorganizzazione dei cittadini e favorisce spazi inclusivi e partecipativi, dove ogni socio e socia possa concorrere ai processi decisionali.
9. In attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, l'Associazione partecipa a processi di co-programmazione, co-progettazione e coprogettazione con enti pubblici e privati, per il bene comune.
10. L'Associazione si impegna a tutelare e promuovere la libertà di associazione e il valore dell'impegno civico come fondamenti di una società democratica.
11. La tutela, la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio culturale, relazionale e associativo della rete "Oltremani Italia APS" sono principi fondanti dell'azione dell'Associazione, che opera anche per la crescita del Terzo Settore a livello locale, nazionale e internazionale.
12. L'uso del nome e del marchio "Oltremani Italia" da parte delle APS locali è subordinato all'appartenenza attiva alla rete nazionale e al rispetto delle linee guida comuni, incluse quelle relative all'identità visiva.
13. Ciascuna associazione aderente alla rete conserva piena autonomia giuridica, patrimoniale, fiscale e operativa, salvo obblighi assunti nell'ambito di iniziative comuni o progetti condivisi.
14. L'Associazione esercita la propria soggettività sociale e politica attraverso il proprio agire nei territori, dialogando con istituzioni, enti del Terzo Settore, movimenti e cittadinanza attiva, in coerenza con i valori della rete "Oltremani Italia APS".

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione si richiama, nella sua azione e nei suoi valori, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e crede nella centralità della persona.
2. L'associazione si fonda sulla convinzione che ogni persona abbia diritto a vivere in dignità, libertà e sicurezza, indipendentemente dalla propria origine, status giuridico o condizione economica. La missione è costruire una società aperta e accogliente, capace di includere attivamente tutte le persone come parte integrante delle comunità locali.
3. L'associazione è antifascista, apartitica e politica: l'attività si colloca all'interno di una scelta etico-politica chiara, che si oppone a ogni forma di razzismo istituzionale, discriminazione, detenzione amministrativa e respingimento. Rifiuta, pertanto, quelle politiche che producono esclusione, marginalità e sofferenza, spesso giustificate da un uso distorto del concetto di "sicurezza" e "immigrazione" o da interessi di controllo geopolitico e sociale a tutti i livelli del vivere comunitario. La nostra azione nasce non solo come risposta ai bisogni, ma come scelta politica di rottura con le logiche di detenzione, assistenzialismo e controllo che caratterizzano molti dei dispositivi istituzionali dell'accoglienza, in Italia come altrove.
4. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore delle proprie associate e dei propri associati, di

loro familiari o di persone terze di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle stesse persone associate:

- a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
- c) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) *cooperazione allo sviluppo*, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- e) servizi finalizzati *all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone* di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- f) *alloggio sociale*, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- g) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti*;
- h) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- i) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;
- j) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- k) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata*".

Nello specifico l'associazione intende impegnarsi in:

- o Promozione di relazioni di reciprocità che si basino sul rispetto dei valori condivisi tra le persone, del mutuo aiuto, del dialogo e della responsabilità condivisa per rafforzare legami di fiducia all'interno di una comunità inclusiva e pacifica, con l'obiettivo di rimuovere le barriere sanitarie, lavorative, abitative, normative e sociali, per favorire una vita più dignitosa e serena alle persone in movimento,

persone in condizione di marginalità, esclusione sociale, in situazione di vulnerabilità anche attraverso:

- o Promozione dell'ospitalità in famiglia;
- o Realizzazione di interventi di sensibilizzazione rivolti alla comunità, attraverso laboratori educativi, sportelli di ascolto, interventi nelle scuole, pratiche di ospitalità solidale, informazione, supporto nel disbrigo pratiche, mediazione sociale, linguistica e culturale;
- o Organizzazione di iniziative pubbliche, campagne e azioni finalizzate alla promozione dei diritti, alla prevenzione e contrasto della povertà, della violenza, del razzismo e di ogni forma di discriminazione;
- o Promozione del protagonismo e dell'attivazione della cittadinanza, mediante il coinvolgimento diretto nelle attività dell'associazione, la valorizzazione dell'impegno civico e la partecipazione democratica;
- o Progettazione e realizzazione di percorsi di formazione, sia formale che non formale, per l'apprendimento della lingua e della cultura italiana e per lo sviluppo di competenze sociali, civiche e professionali;
- o Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, sportive e ricreative di interesse sociale, nonché di iniziative formative, viaggi culturali e formativi, attività di sostegno a comunità e persone in situazione di fragilità o bisogno;
- o Attività di comunicazione sociale e promozione di azioni pubbliche per la tutela e la valorizzazione dei diritti umani, sociali, civili e politici, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle convenzioni internazionali;
- o Promozione e realizzazione di iniziative di cooperazione, solidarietà e sviluppo tra i popoli, comprese azioni di solidarietà internazionale, percorsi e corridoi umanitari, lavorativi e di studio, attività di educazione alla pace e alla cittadinanza globale;
- o Attivazione di programmi di mobilità e formazione in collaborazione con enti pubblici e privati, italiani ed esteri, in coerenza con le finalità associative e in linea con il codice etico dell'associazione.

5. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.
6. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

7. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero delle persone associate)

1. Il numero delle associature è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'Associazione esclusivamente **persone fisiche** che condividano le finalità e i principi del presente Statuto e si impegnino a partecipare attivamente alla vita associativa.
3. Le persone che intendono associarsi deve presentare una domanda scritta al Consiglio Direttivo, contenente:
 - dati anagrafici e fiscali, recapiti telefonici e indirizzo email;
 - la dichiarazione di conoscere e accettare lo Statuto, il codice etico e gli eventuali regolamenti interni;
 - una breve motivazione o lettera di presentazione.
4. Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
5. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* alla persona interessata e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro delle persone associate.
6. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla alle persone interessate.
7. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che, se non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte, in occasione della loro successiva convocazione.
8. Lo status di associato/a ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi delle persone associate)

La persona che si associa il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletto negli stessi, nel rispetto delle regole previste dallo Statuto e dai Regolamenti;
- Concorrere all'elezione degli organi dell'APS di secondo livello come espressione dell'APS locale, secondo le norme stabilite nel relativo statuto;

- essere informata sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione, qualora presenti;
- partecipare a tutte le iniziative, attività e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione e all'approvazione del programma annuale di attività;
- essere rimborsata delle spese effettivamente sostenute e documentate per attività autorizzate dall'Associazione;
- prendere visione dell'ordine del giorno delle Assemblee, dei bilanci e dei libri sociali.

1. Chi si associa è tenuta a:

- rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro, neppure indiretti;
- versare la quota associativa secondo importo, modalità e termini stabiliti annualmente dall'Assemblea;
- accettare e rispettare il Codice Etico, condividendone principi e valori.

ART. 5 (Perdita della qualifica di persona associata)

1. La qualifica di persona associata si perde per *morte, recesso o esclusione*.
2. Chi contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può subire l'esclusione dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona interessata. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente alla persona associata che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. La persona associata può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente alla persona associata.
4. La persona associata può sempre recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto alla fine dell'anno sociale in corso, salvo che ricorra giusta causa ai sensi dell'art. 2118 del Codice Civile, nel qual caso il recesso produce effetto immediato alla data di comunicazione. Chi recede dovrà comunque pagare le quote associative maturate fino alla data di efficacia del recesso.
5. E' considerata recedente la persona socia in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.
6. È possibile l'esclusione in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato alla persona interessata, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni la persona esclusa tuttavia può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria. In tal caso l'Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni della persona interessata.
7. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.
8. Chi recede o viene escluso/a non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
9. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

10. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
11. Chi ha cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

1. Sono *organi* dell'associazione:
 - l'Assemblea;
 - Il Consiglio direttivo;
 - il/la Presidente;
 - l'Organo di controllo (solo se nominato/a);
 - Revisore/a legale (solo se nominato/a);
2. Per l'attività prestata a favore dell'organo sociale, non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Data la natura apartitica dell'associazione, la carica di Presidente e legale rappresentante è incompatibile con eventuali ruoli amministrativi ricoperti in pubbliche amministrazioni, a qualsiasi livello, come espressione di partiti politici o liste civiche ad essi riconducibili. In caso di elezione a tali incarichi, è prevista la dimissione da legale rappresentante e le successive elezioni entro 30 giorni naturali e consecutivi. L'applicazione di tale divieto agli altri membri del consiglio direttivo potrà essere deciso con apposito regolamento.

ART. 7 (Assemblea)

1. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutte le persone iscritte, da almeno 3 mesi, nel libro delle persone socie. Ogni persona ha *un voto*.
2. Ciascuna persona socia può farsi *rappresentare* in Assemblea da un'altra persona socia anche mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascuna persona socia può rappresentare *se stessa* e un massimo di 2 altre persone associate.
3. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
4. La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro delle persone socie.
5. L'assemblea può essere convocata anche in modalità telematica mediante strumenti che garantiscano l'individuazione certa delle presenze. In tal caso lo strumento, deve garantire la partecipazione in sincrono di tutte le persone socie e la possibilità per chiunque di richiedere (e quindi prendere) la parola in qualsiasi momento.
6. L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
7. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo delle persone socie.
8. L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:
 - *delibera il numero delle persone componenti del Consiglio Direttivo*;
 - *elegge le persone componenti il Consiglio Direttivo, Presidente, eventuale Organo di Controllo, eventuale figura revisora legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali*;
 - *approva il bilancio di esercizio*;

- delibera sulla *responsabilità delle persone componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
 - delibera sull'*esclusione delle persone socie*;
 - delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
 - approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
 - delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
 - delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
9. L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero delle persone socie presenti, in proprio o per delega.
 10. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, chi amministrata non ha voto.
 11. Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ delle persone socie e il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti.
 12. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ delle persone socie.

ART. 8 (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:
 - eleggere a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea (in linea con il **Patto di adesione alla costituenda APS di secondo livello**);
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti delle persone associate;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio direttivo è *formato* da un numero di persone, compreso tra **tre e nove** (incluso il/la Presidente), nominate dall'Assemblea per la *durata* di tre anni e sono *rieleggibili*.
5. La *maggioranza* di chi amministra è *scelta* tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
6. Il Consiglio direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza delle persone componenti.

7. Il Consiglio direttivo può essere convocato anche in modalità telematica mediante strumenti che garantiscano l'individuazione certa delle persone partecipanti. In tal caso, lo strumento deve garantire la partecipazione in sincrono di tutte le persone presenti e la possibilità di chiedere (e quindi prendere) la parola in qualsiasi momento.
8. Le *deliberazioni* del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza delle persone presenti.
9. Chi amministra, entro 30 giorni dalla notizia della nomina, deve chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a chi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
10. Il *potere di rappresentanza* attribuito a chi amministra è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terze parti se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che esse ne erano a conoscenza.
11. La figura di **Vice Presidente** (se presente) è eletta dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce la Presidenza in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento della Vice Presidenza per i terzi è prova dell'impedimento della Presidenza.
12. Il/La **Segretario/a** può essere eletto/a dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro delle persone aderenti all'Associazione.
13. Il/La Segretario/a può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.
14. Le funzioni di **Tesoreria** possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altra persona consigliera all'uopo nominata. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

ART. 9 (Presidente)

1. La persona eletta Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. La figura di **Presidente** è *eletta* fra i membri del consiglio direttivo a maggioranza delle persone presenti.
3. La figura di Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza delle persone presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, chi svolge la funzione di Presidente convoca l'Assemblea per la nomina della nuova carica Presidenziale.
5. Chi svolge il ruolo di Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 10 (Organo di controllo)

1. L'assemblea può deliberare la nomina dell'Organo di Controllo.
2. L'Organo di controllo (anche *monocratico*) è obbligatoriamente nominato, inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
3. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
4. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. Le persone componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere a chi amministra notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare una persona con funzione di revisione legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, alle persone proprie associate, o che lavorano, collaborano, amministrano o che sono parte degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzi di gestione, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14 (Risorse economiche)

1. L'Associazione può reperire le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da diverse fonti, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi e dalle attività diverse da quelle di interesse generale previste dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore.
2. L'Associazione si impegna inoltre a rispettare il **Patto di adesione** e il **Codice Etico** della costituenda APS di secondo livello. Il mancato rispetto da parte dell'Associazione di tali obblighi può costituire motivo di esclusione dalla rete nazionale, con conseguente perdita del diritto a beneficiare delle risorse economiche condivise, all'utilizzo del marchio e agli altri servizi previsti dalla rete.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

1. L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è *predisposto* dal Consiglio direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
3. L'assemblea per l'approvazione del bilancio, va convocata entro il 30 aprile di ogni anno.

ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

1. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti alle persone componenti degli organi di amministrazione e controllo, alle persone dirigenti e associate.
2. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 17 (Libri)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - ✓ libro delle persone associate, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - ✓ registro delle persone *volontarie*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale* (tenuto secondo le modalità previste dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali);
 - ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
 - ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Le persone associate hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi.

ART. 18 (Persone Volontarie)

1. Le persone volontarie, per loro libera scelta, svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. **La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.**
3. L'attività delle persone volontarie *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure da chi ne beneficia.
4. Possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata dalle persone volontarie, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.
5. Le spese sostenute dalle persone volontarie possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di persona volontaria è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve *assicurare* le persone volontarie contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 (Persone lavoratrici)

1. L'associazione può assumere persone lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche delle persone proprie associate*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie nei limiti di quanto previsto dal Codice del Terzo settore.
2. **In ogni caso, il numero delle persone lavoratrici impiegate nell'attività non può essere superiore al 50% del numero delle persone volontarie o al 20% del numero di quelle associate.**
3. **Relativamente alle persone socie che prestano attività lavorativa per l'associazione, il loro numero non può essere superiore al 50% del numero delle persone volontarie o al 20% del numero di quelle associate.**
4. Il Consiglio Direttivo, con apposito regolamento, potrà decidere di applicare delle limitazioni alle assunzioni di persone associate o, al contrario, preferire, per determinati incarichi, persone già associate.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più persone *liquidatrici* preferibilmente scelti tra quelle associate.

ART. 21 (Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea

Ahmed Ghannouchi

Paylan C

Abu Nijaw Koumba

Nasim

Sore Hassan

J. Hassan Maw

Enine Ghannouchi

